



Bruxelles, 8.7.2022  
C(2022) 4898 final

VERSIONE PUBBLICA

Il presente documento è un documento interno della Commissione ed ha carattere esclusivamente informativo.

**Oggetto:** Aiuti di Stato SA.101274 (2021/N) - Italia - Credito d'imposta per le spese sostenute nell'anno 2020 dalle imprese editrici di quotidiani e periodici per la distribuzione delle testate edite

Signor Ministro,

**1. PROCEDURA**

- (1) Con notifica elettronica del 27 dicembre 2021, registrata dalla Commissione il giorno stesso, l'Italia ha notificato la misura di cui sopra ("la misura notificata"), ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"). Le autorità italiane hanno successivamente fornito chiarimenti e informazioni supplementari il 9 marzo 2022, il 5 maggio 2022, il 25 maggio 2022 e il 9 giugno 2022.

**2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA**

**2.1. Obiettivo della misura notificata**

- (2) La misura notificata mira a garantire la diffusione di quotidiani e periodici stampati in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di tali testate. Essa è intesa a compensare le imprese editrici di parte dei costi complessivi di distribuzione sostenuti nel 2020, attraverso la concessione di un credito d'imposta fino al 30 % degli stessi. Le autorità italiane hanno spiegato che

Onorevole Luigi Di Maio  
Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale  
Piazzale della Farnesina,  
100135 Roma  
ITALIA

la misura notificata mira a sostenere il pluralismo dell'informazione, essenziale in una società democratica, e l'accessibilità della stampa anche da parte di persone che vivono in zone remote dove la distribuzione dei giornali è più costosa. In queste zone, infatti, la connessione o la copertura internet potrebbero non essere sempre sufficienti a consentire la distribuzione digitale dei giornali. Inoltre una parte consistente della popolazione è composta da anziani che spesso non mostrano interesse per gli abbonamenti in formato digitale.

- (3) Le autorità italiane hanno precisato che il credito d'imposta viene concesso come contributo alla riduzione dei costi sostenuti dalle imprese editrici, in particolare i costi di distribuzione di quotidiani e periodici che rappresentano una quota importante dei costi per la diffusione al pubblico di giornali cartacei. Le stesse confermano che l'ambito di applicazione della misura notificata copre parte dei costi di distribuzione di quotidiani e periodici dall'impresa editrice ai rivenditori (cioè ai punti vendita). La misura notificata non include i costi di distribuzione delle copie ai sottoscrittori di abbonamenti ai giornali, né i costi di distribuzione tramite il servizio postale.
- (4) Le autorità italiane sottolineano che la crisi del settore editoriale nel suo complesso (che comprende una forte riduzione dei ricavi e un calo dei lettori disposti a pagare per l'informazione), che perdura da oltre un decennio, ha avuto ricadute particolarmente pesanti sul settore dell'editoria quotidiana e periodica. Le autorità italiane precisano che tra il 2010 e il 2020 l'editoria quotidiana e periodica in Italia ha perso complessivamente 2,4 miliardi di euro di ricavi, passando da un fatturato totale di 4,4 miliardi di euro a 2 miliardi di euro. La diminuzione dei ricavi ha riguardato sia i proventi editoriali sia gli introiti pubblicitari<sup>1</sup>. Al forte calo della domanda interna si sono aggiunti gli effetti dell'intensa evoluzione tecnologica nel settore dell'informazione, che ha modificato drasticamente le abitudini dei lettori e imposto alle imprese editrici modelli commerciali digitali. Le difficoltà operative ed economiche causate dalla pandemia di COVID-19 hanno aggravato la preesistente crisi del settore.
- (5) Le autorità italiane sottolineano inoltre che, grazie alla riduzione dei costi di distribuzione di quotidiani e periodici cartacei, la misura notificata sostiene le imprese editoriali in crisi, ampliando al contempo il bacino di utenza per la diffusione dell'informazione.

## 2.2. Base giuridica

- (6) Il titolo della base giuridica della misura è *Credito d'imposta per le spese sostenute nell'anno 2020 dalle imprese editrici di quotidiani e periodici per la distribuzione delle testate edite*<sup>2</sup> e la base giuridica è costituita da:
  - decreto del presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze del 26 ottobre 2021, registrato presso la Corte dei conti il 14 dicembre 2021<sup>3</sup>;

---

<sup>1</sup> Cfr. la relazione AGCOM "Focus bilanci editoria quotidiana e periodica - Principali evidenze contabili delle maggiori società - Anni 2016-2020", del 4 febbraio 2022.

<sup>2</sup> Credito d'imposta per le spese sostenute nell'anno 2020 dalle imprese editrici di quotidiani e periodici per la distribuzione delle testate edite.

- articolo 67, commi da 1 a 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 "Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari"<sup>4</sup>.

- (7) Le autorità italiane hanno confermato<sup>5</sup> che la concessione dell'aiuto è subordinata alla notifica della decisione di approvazione della Commissione della misura notificata.

### **2.3. Durata**

- (8) L'aiuto può essere concesso esclusivamente per i costi sostenuti nel corso del 2020, da detrarre nell'esercizio fiscale 2021, a partire dalla notifica della decisione di approvazione della Commissione della misura notificata.

### **2.4. Dotazione finanziaria**

- (9) La dotazione finanziaria della misura notificata è di 60 milioni di EUR ed è finanziata dal bilancio generale dello Stato.
- (10) L'aiuto è concesso sotto forma di credito d'imposta fino al 30 % dei costi sostenuti per la distribuzione di quotidiani e di periodici, entro il limite dello stanziamento di 60 milioni di EUR per l'anno 2021. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta richiesto.

### **2.5. Forma dell'aiuto**

- (11) La misura notificata rappresenta un regime di concessione di crediti d'imposta.

### **2.6. Autorità che concede l'aiuto**

- (12) L'autorità che concede l'aiuto è il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio dei ministri.

### **2.7. Beneficiari, intensità dell'aiuto e cumulo degli aiuti**

- (13) I beneficiari della misura notificata sono le imprese in possesso del codice ATECO<sup>6</sup> relativo alle attività editoriali di quotidiani e periodici (codice di classificazione ATECO "58 Attività editoriali").

---

<sup>3</sup> Decreto del presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze del 26 ottobre 2021, registrato presso la Corte dei conti il 14 dicembre 2021.

<sup>4</sup> Art. 67, commi da 1 a 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 "Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari".

<sup>5</sup> L'articolo 9, paragrafo 3, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze del 26 ottobre 2021 prevede quanto segue: "*Le disposizioni del presente decreto relative alle modalità di concessione del credito d'imposta sono subordinate all'autorizzazione delle competenti Autorità europee*".

<sup>6</sup> ATECO è l'acronimo di "ATtività ECONomica". È un codice utilizzato dalle camere di commercio italiane per identificare le attività economiche delle imprese.

- (14) L'aiuto non può superare il 30 % dei costi ammissibili per beneficiario e non può essere cumulato con altri aiuti relativi agli stessi costi ammissibili. Il numero stimato di beneficiari è compreso tra 500 e 1 000.
- (15) Le autorità italiane confermano che la misura notificata non sarà utilizzata per fornire aiuti a favore di imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà<sup>7</sup>.

## **2.8. Criteri di ammissibilità e procedura di valutazione della stessa**

- (16) L'articolo 2 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze del 26 ottobre 2021 stabilisce nel dettaglio i requisiti di ammissibilità dei beneficiari. Possono beneficiare della misura notificata le imprese editrici di quotidiani e periodici aventi sede legale nello Spazio economico europeo e la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero aventi una stabile organizzazione sul territorio italiano. Ai fini dell'ammissione, l'impresa editrice deve aver stipulato accordi di filiera, anche attraverso associazioni rappresentative, per garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa quotidiana e periodica, con particolare riguardo ai piccoli comuni<sup>8</sup> e ai comuni con un unico punto vendita di giornali.
- (17) La concessione del credito d'imposta è effettuata a seguito di una valutazione formalizzata delle domande, priva di qualsiasi elemento di discrezionalità. Le imprese editrici richiedenti devono presentare la relativa domanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio dei ministri. Nella domanda, i richiedenti devono attestare, sotto la propria responsabilità, il rispetto dei criteri di ammissibilità relativi ai quotidiani e ai periodici oggetto della misura e fornire informazioni in merito ai costi di distribuzione sostenuti nell'anno 2020. Dopo aver esaminato le domande pervenute, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria predispone l'elenco delle agevolazioni approvate e lo trasmette all'Agenzia delle entrate. Il rispetto dei criteri di ammissibilità viene verificato tramite successivi controlli a campione. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'insussistenza di uno o più requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, procede alla revoca del credito d'imposta.
- (18) Le autorità italiane si sono impegnate a pubblicare il testo della misura e le informazioni relative ai beneficiari degli aiuti sul sito <https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/>.

## **2.9. Costi ammissibili**

- (19) Le spese ammissibili sono quelle sostenute nel 2020 per la distribuzione di quotidiani e periodici pubblicati dai beneficiari, compresi i costi di trasporto dai poli di stampa ai punti vendita.

---

<sup>7</sup> GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.

<sup>8</sup> Per piccoli comuni si intendono quelli con popolazione inferiore a 5 000 abitanti, come individuati dall'art. 1, comma 609, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178.

### **3. VALUTAZIONE DELLA MISURA**

#### **3.1. Legittimità della misura**

- (20) L'articolo 9 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze del 26 ottobre 2021 subordina la concessione del credito d'imposta all'autorizzazione della Commissione. Notificando la misura prima della sua entrata in vigore, le autorità italiane hanno rispettato gli obblighi di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

#### **3.2. Esistenza dell'aiuto**

- (21) La qualifica di una misura come aiuto ai sensi di articolo 107, paragrafo 1, del TFUE richiede che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) la misura è imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) tale vantaggio deve essere selettivo; e iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (22) La misura notificata è imputabile allo Stato ed è finanziata mediante risorse statali, in quanto si basa sugli atti giuridici di cui al considerando (6), è gestita dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio dei ministri e si basa su fondi di bilancio nazionali attraverso la concessione di crediti d'imposta.
- (23) La misura notificata conferisce un vantaggio ai beneficiari sotto forma di crediti d'imposta (cfr. considerando (2) e (3)). Pertanto la misura fornisce ai suddetti beneficiari un vantaggio che non avrebbero ottenuto in condizioni normali di mercato.
- (24) Poiché la misura indirizza i fondi solo a determinate imprese editrici, ossia a quelle che soddisfano i requisiti di ammissibilità fissati, vale a dire agli editori di quotidiani e periodici che hanno stipulato accordi di filiera (cfr. considerando (16)), il vantaggio è selettivo.
- (25) La misura notificata è atta a falsare la concorrenza, in quanto rafforza la posizione competitiva dei beneficiari. Essa incide inoltre sugli scambi tra Stati membri, poiché i beneficiari operano in settori in cui esistono scambi intraunionali e alcune imprese editrici che potrebbero beneficiare di questa misura sono attive in più di uno Stato membro.
- (26) La misura notificata costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

### 3.3. Valutazione della compatibilità

- (27) Non sussistono discipline o orientamenti che possano essere applicati per la valutazione di questo tipo di misure di aiuto. Per questa ragione, la Commissione ritiene che la valutazione della compatibilità della misura in oggetto con le norme in materia di aiuti di Stato si debba basare direttamente sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, il quale stabilisce che si possono considerare compatibili con le suddette norme *"gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse"*.
- (28) Ai fini della valutazione della compatibilità, la Commissione verificherà se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Pertanto, per poter essere considerato compatibile, in primo luogo un aiuto deve essere destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche e, in secondo luogo, non deve alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse<sup>9</sup>.

#### 3.3.1. Agevolazione dello sviluppo di un'attività economica

- (29) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, per poter essere considerato compatibile con il mercato interno conformemente a tale disposizione, un aiuto deve essere destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche<sup>10</sup>.
- (30) L'obiettivo della misura è di sostenere la diffusione di quotidiani e periodici stampati, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita (considerando (3)). La distribuzione di quotidiani e periodici in queste zone è più costosa e quindi economicamente meno interessante per le imprese editrici. Per poter beneficiare della misura notificata, i beneficiari devono garantire di avere stipulato accordi di filiera e di rifornire anche queste zone remote e che presentano maggiori difficoltà sotto il profilo economico.
- (31) La misura intende sostenere il pluralismo dell'informazione e l'accessibilità di quotidiani e periodici anche da parte di persone che vivono in zone remote e rurali, in cui la connettività e la copertura di banda larga non sono sufficienti per fornire l'accesso ai periodici digitali, nonché da parte di persone con minori competenze nell'uso di internet e possibilità di accesso alle offerte digitali, in prevalenza persone anziane (considerando (3)).
- (32) Attraverso la concessione di un aiuto sotto forma di credito d'imposta alle imprese editrici di quotidiani e periodici stampati, la misura notificata offre a tali beneficiari un vantaggio, in quanto migliora la loro capacità di produzione, sviluppo e diffusione dell'editoria cartacea, sostenendo e rafforzando il pluralismo dei media a vantaggio della popolazione e della società nel suo complesso. Ciò consente a tali imprese di sviluppare l'attività di produzione, sviluppo e diffusione

---

<sup>9</sup> Sentenza della Corte del 22 settembre 2020, *Austria/Commissione*, C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742, punto 19.

<sup>10</sup> Sentenza della Corte del 22 settembre 2020, *Austria/Commissione*, C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742, punto 19.

di quotidiani e periodici cartacei, incentivando l'acquisto di tali prodotti editoriali da parte dei consumatori e in tal modo ampliando il bacino di utenza e le dimensioni del mercato dell'editoria quotidiana e periodica.

- (33) Inoltre la misura viene attuata in un momento di particolare difficoltà per l'editoria cartacea a livello mondiale, affetta da una contrazione dei ricavi in corso da anni, che mette a rischio persino la produzione stessa di quotidiani e periodici. Pertanto gli editori di tali testate incontrano sempre maggiori difficoltà nello svolgere le loro funzioni, che sono essenziali per una società democratica<sup>11</sup>. La misura notificata mira quindi a superare un fallimento del mercato che mette a rischio la capacità del settore della carta stampata, in modo che esso possa continuare e sviluppare le proprie attività.
- (34) L'aiuto di Stato ha un effetto di incentivazione se incentiva il beneficiario a modificare il proprio comportamento verso lo sviluppo di una determinata attività economica perseguito dall'aiuto e se il cambiamento di comportamento non si verificherebbe in assenza di tale aiuto.
- (35) La possibilità di ottenere un rimborso parziale dei costi sostenuti per la distribuzione di quotidiani e periodici ha un importante effetto di incentivazione per le imprese a intraprendere attività di distribuzione e diffusione dell'informazione, anche nelle zone più difficili da raggiungere (a causa della loro posizione geografica o bassa densità di popolazione). In assenza di aiuti, queste attività non verrebbero svolte o verrebbero svolte in misura inferiore. Inoltre l'aiuto è rivolto alle imprese editrici di quotidiani e periodici che, anche attraverso le associazioni di categoria, stipulano accordi di filiera volti a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, stimolando così comportamenti innovativi e favorendo la produttività del settore. Le autorità italiane hanno spiegato che il calcolo dell'importo del credito d'imposta è basato sui costi sostenuti nel 2020 (cioè sui costi sostenuti in passato). Questi costi sono utilizzati come approssimazione dei costi di distribuzione che saranno sostenuti dai beneficiari, in quanto tali costi sono costanti e ricorrenti per gli editori di giornali. Pertanto i costi passati forniscono un'indicazione affidabile dei costi futuri.
- (36) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che la misura notificata agevoli lo sviluppo dell'attività economica del settore dell'editoria di giornali, come richiesto dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

---

<sup>11</sup> Cfr., ad esempio, le conclusioni del Consiglio del 27 novembre 2020 sulla salvaguardia di un sistema mediatico libero e pluralistico, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano d'azione, 3.12.2020, COM(2020) final, e la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, I media europei nel decennio digitale: un piano d'azione per sostenere la ripresa e la trasformazione, 3.12.2020, COM(2020) 784 final.

### **3.3.2. Conformità rispetto ad altre disposizioni del diritto dell'Unione**

- (37) Gli aiuti di Stato che violano disposizioni o principi generali del diritto dell'Unione non possono essere dichiarati compatibili<sup>12</sup>.
- (38) Sebbene la misura in oggetto sia riservata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui ai considerando (16) e (17), va osservato che essa non è discriminatoria in quanto i criteri di ammissibilità garantiscono la parità di trattamento dei richiedenti, compresi gli editori stranieri. La misura non costituisce un ostacolo alla libera prestazione di servizi, né è discriminatoria nei confronti degli editori stranieri, in quanto le imprese editrici di quotidiani e periodici aventi sede legale nello Spazio economico europeo possono beneficiare del credito d'imposta, se hanno la residenza fiscale o una stabile organizzazione in Italia (cfr. considerando (16)).
- (39) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che la misura notificata non violi le disposizioni pertinenti né i principi generali del diritto dell'Unione; inoltre, l'obiettivo della misura di aiuto è in linea con i principi fondamentali di cui al considerando (41) della presente decisione.

### **3.3.3. Effetti positivi dell'aiuto**

- (40) I media in generale svolgono un ruolo importante per la coesione sociale: la stampa contribuisce a garantire un'ampia copertura della popolazione, soprattutto nelle zone rurali, e può servire alle fasce di popolazione che faticano ad avvicinarsi alle tecnologie digitali, per esempio a causa dell'età avanzata.
- (41) L'informazione giornalistica professionale indipendente e diversificata a livello nazionale, regionale e locale è comunemente considerata un prerequisito per le democrazie, le società inclusive e il buon funzionamento delle economie. La libertà e il pluralismo dei media sono sanciti anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
- (42) La misura notificata mira a garantire la disponibilità dei quotidiani e dei periodici anche per le persone che vivono in zone remote, dove la distribuzione dei giornali è più costosa per gli editori. Per poter beneficiare del credito d'imposta, l'impresa editrice deve aver stipulato accordi di filiera. Tali accordi aumentano la disponibilità di quotidiani e periodici per il grande pubblico, in particolare per le persone che vivono in zone remote e rurali, con minore copertura di banda larga e per le persone con minori competenze nell'uso di internet e possibilità di accesso alle offerte digitali.
- (43) Alla luce delle difficoltà finanziarie in cui attualmente versa il comparto dell'editoria (cfr. considerando (4)), la Commissione ritiene che questo settore possa svilupparsi solo se riceverà un sostegno che ne promuova l'attività, in mancanza del quale la diffusione di quotidiani e periodici in zone remote potrebbe rischiare di cessare.

---

<sup>12</sup> Sentenza della Corte del 22 settembre 2020, *Austria/Commissione*, C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742, punto 44.



- (44) Attraverso i crediti d'imposta, la misura migliora la capacità dei beneficiari di diffusione di giornali cartacei, contribuendo in tal modo a preservare e promuovere la diversità e il pluralismo dei mezzi d'informazione. Essa contribuisce inoltre allo sviluppo del settore, in particolare facilitando la disponibilità di giornali cartacei in aree remote e l'accesso agli stessi da parte degli anziani.

#### ***3.3.4. L'aiuto produce effetti negativi limitati sulla concorrenza e sugli scambi***

- (45) La misura fornisce un sostegno finanziario ad alcune imprese editrici di quotidiani e periodici, rafforzandone così la posizione di mercato. Pertanto la misura notificata potrebbe falsare la concorrenza e gli scambi nel mercato dei media.
- (46) L'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE richiede che venga effettuata una valutazione di eventuali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi sui mercati rilevanti del prodotto, ossia, in questo caso, sui mercati dei mezzi d'informazione.
- (47) Gli effetti negativi della misura sulla concorrenza e sugli scambi sono sufficientemente limitati, in modo che il risultato complessivo della misura è positivo. La Corte ha chiarito che, per valutare se una misura alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, la Commissione deve ponderare gli effetti positivi dell'aiuto previsto per lo sviluppo delle attività che esso mira a sostenere e gli effetti negativi che tale aiuto può avere sul mercato interno<sup>13</sup>.
- (48) Nel valutare gli effetti negativi di una misura di aiuto, la Commissione valuta l'impatto sulla concorrenza tra le imprese nel mercato interessato e sull'ubicazione dell'attività economica. Se l'aiuto è proporzionato, il suo impatto negativo è in linea di principio attenuato.
- (49) Nell'elaborare la misura in oggetto, le autorità italiane hanno provveduto a limitarne gli effetti negativi. Infatti la misura è stata concepita in modo tale che l'aiuto di Stato sia: a) necessario, b) adeguato come strumento politico, c) proporzionato e d) trasparente.

##### *3.3.4.1 Necessità della misura notificata*

- (50) L'aiuto di Stato dovrebbe essere destinato a situazioni in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire. L'aiuto può quindi essere considerato necessario in circostanze in cui esso incentivi le imprese editrici ad aumentare la disponibilità di quotidiani e periodici per il grande pubblico, in particolare per le persone che vivono in zone remote e rurali, con minore copertura di banda larga e per le persone con minori competenze nell'uso di internet e possibilità di accesso alle offerte digitali.

---

<sup>13</sup> Sentenza della Corte del 22 settembre 2020, *Austria/Commissione*, C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742, punto 101.

- (51) È in atto su scala mondiale una forte tendenza alla diminuzione degli abbonamenti e delle vendite singole di pubblicazioni stampate e una diminuzione dei proventi pubblicitari (cfr. considerando (4)). Ciò ha provocato l'aumento del già elevato costo unitario dei prodotti stampati, che gli editori spesso non riescono a compensare aumentando a loro volta i prezzi praticati; al contempo, gli organi di informazione sono alla ricerca di modelli commerciali redditizi per i contenuti digitali. Poiché i costi di distribuzione costituiscono una componente importante della struttura dei costi delle pubblicazioni stampate, il credito d'imposta concesso ai sensi della misura notificata copre una parte significativa dei costi di distribuzione che altrimenti sarebbero stati sostenuti, favorendo così la capacità di diffusione dei quotidiani e periodici stampati da parte dei beneficiari.
- (52) Le imprese editrici di quotidiani e periodici hanno possibilità limitate di diversificare le proprie attività, di modificare i propri modelli commerciali o identificarne di nuovi; il finanziamento della distribuzione si basa su un modello di finanziamento duplice costituito da una parte dagli abbonamenti e dalla vendita di copie e dall'altra dagli introiti pubblicitari. Fino ad oggi, questo sistema ha costituito il fondamento di un panorama dei media variegato e libero che riflette una varietà di opinioni, un aspetto considerato fondamentale per una società democratica. Attualmente, le difficoltà per questo modello sono così gravi da rendere necessari aiuti di Stato affinché le imprese editrici possano continuare a creare, sviluppare e diffondere quotidiani e periodici, consentendo agli Stati membri di mantenere il pluralismo dei media sotto forma di numerosi editori in concorrenza tra loro.
- (53) Si può quindi concludere che la misura notificata affronta un fallimento del mercato che mette a rischio la capacità del comparto dei quotidiani e dei periodici di continuare a sviluppare le proprie attività e di adattarsi agli sviluppi del mercato. La misura è pertanto necessaria per sviluppare il settore dell'editoria giornalistica quotidiana e periodica.

#### 3.3.4.2 *Adeguatezza della misura notificata*

- (54) Una misura di aiuto non è considerata compatibile con il mercato interno se non è adeguata, cioè se lo stesso risultato è conseguibile mediante politiche o strumenti di aiuto diversi e meno distorsivi.
- (55) Il sistema di finanziamento del settore editoriale dei giornali, come descritto nel considerando (52), unito all'assenza di modelli commerciali alternativi e a possibilità molto limitate di diversificazione delle attività, offrono agli editori che versano in difficoltà finanziarie poche possibilità di modificare radicalmente la propria redditività e di aumentare gli introiti continuando al contempo a produrre contenuti editoriali di qualità. Allo stesso tempo, l'esistenza stessa di un mondo dell'informazione libero che produce contenuti editoriali di qualità dipende da questo modello di finanziamento. Nella situazione descritta, lo stesso risultato non può essere ottenuto con misure meno distorsive degli aiuti di Stato. L'aiuto è pertanto adeguato.
- (56) La Commissione ritiene pertanto che la misura di aiuto in oggetto sia uno strumento adeguato per lo sviluppo dell'attività economica destinataria dell'aiuto, che non può essere conseguito con altri mezzi meno distorsivi.

#### 3.3.4.3 *Proporzionalità della misura notificata*

- (57) Una misura di aiuto è considerata proporzionata se l'importo dell'aiuto concesso a ciascun beneficiario è limitato al minimo necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito di sostenere l'attività economica interessata.
- (58) La misura notificata è rivolta specificamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici e contribuisce a garantire che la distribuzione degli stessi possa continuare anche nelle zone remote e scarsamente popolate.
- (59) Rispetto alla significativa contrazione finanziaria del settore dei media (cfr. considerando (4)), è improbabile che l'intensità dell'aiuto, che ammonta al massimo al 30 % dei costi di distribuzione (cfr. considerando (2) e (14)) superi il minimo necessario per conseguire l'obiettivo di aiutare i beneficiari a mantenere e sviluppare le loro attività. Il fatto che le autorità italiane considerino solo costi ammissibili chiaramente definiti e limitati e stabiliscano massimali di aiuto, insieme al sistema di monitoraggio (considerando (17)), garantiscono che non si verifichi una sovra compensazione. Inoltre il credito d'imposta non può essere cumulato con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.
- (60) Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che l'aiuto concesso nell'ambito della misura notificata sia proporzionato.

#### 3.3.4.4 *Trasparenza*

- (61) Le autorità italiane si sono impegnate a pubblicare il testo della misura e le informazioni relative ai beneficiari degli aiuti sul sito <https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/>. Pertanto la misura è conforme ai requisiti in materia di trasparenza.

#### **3.3.5. *Ponderazione degli effetti positivi dell'aiuto e degli eventuali effetti negativi in termini di distorsioni della concorrenza e alterazioni degli scambi***

- (62) Una misura di aiuto di Stato attentamente elaborata dovrebbe garantire un risultato complessivo positivo nel senso di non alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (63) Come illustrato nella sezione 3.3.3 della presente decisione, per quanto riguarda il componente positivo del risultato, la Commissione osserva che si prevede che la misura avrà un effetto positivo sull'attività economica destinataria dell'aiuto. Essa può pertanto contribuire a mantenere e sviluppare il pluralismo dei media, che è essenziale per il funzionamento di una società democratica.
- (64) Gli aiuti possono essere necessari quando, dal punto di vista dell'interesse pubblico, il mercato dei media, senza il sostegno dello Stato, non è in grado di fornire la produzione desiderata, ritenuta necessaria al fine di garantire il pluralismo dei media nella misura necessaria per lo sviluppo di una politica democratica e delle economie degli Stati membri e dell'Unione. La situazione in Italia è simile alla tendenza ampiamente riconosciuta su scala mondiale di crescenti difficoltà finanziarie per l'editoria giornalistica (come spiegato nel considerando (4)).

- (65) Per non compromettere gli effetti positivi della misura notificata, la concessione dei crediti d'imposta è determinata sulla base di criteri di selezione equi, oggettivi, predeterminati e trasparenti stabiliti dalla normativa (considerando (16) e (17)).
- (66) Per quanto riguarda il componente negativo del risultato, come spiegato nella sezione 3.3.4 della presente decisione, il sostegno alle imprese editrici di quotidiani e periodici potrebbe falsare la concorrenza e gli scambi nel mercato dei media. Tuttavia le autorità italiane hanno concepito la misura notificata in modo tale da ridurre al minimo la potenziale distorsione della concorrenza derivante dalla misura e da limitare gli effetti negativi sugli scambi. Al riguardo, la Commissione osserva che la misura è aperta a tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici che soddisfano i criteri di ammissibilità e pertanto evita di favorire indebitamente alcune di esse. Tuttavia la stampa giornalistica è in genere soggetta a scambi transfrontalieri molto limitati a causa del suo carattere intrinsecamente nazionale, in quanto l'editoria dei giornali è principalmente di natura locale, regionale o nazionale.
- (67) Sulla base dei considerando da (57) a (60), si ritiene che l'aiuto in oggetto sia proporzionato e risponda adeguatamente al fallimento del mercato a cui intende porre rimedio, il che ne attenua il potenziale impatto negativo sulla concorrenza e sugli scambi. Inoltre la misura è necessaria e adeguata per lo sviluppo dell'attività economica in questione. Pertanto l'impatto complessivo sulla concorrenza è ritenuto positivo mentre gli eventuali effetti negativi sulla stessa dovrebbero essere molto limitati.

#### *3.3.5.1 Conclusioni sul test di ponderazione*

- (68) Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi siano limitati. Questi effetti sono superati dagli effetti positivi dell'aiuto, ossia l'agevolazione dello sviluppo dell'attività economica del settore dell'editoria di quotidiani e periodici e, inoltre, il contributo alla promozione del pluralismo dei media, condizione essenziale per il funzionamento di una società democratica.
- (69) Di conseguenza l'aiuto agevola lo sviluppo di talune attività economiche senza incidere negativamente sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, come richiesto dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

#### 4. CONCLUSIONI

La Commissione ha di conseguenza deciso di non sollevare obiezioni nei confronti dell'aiuto in quanto esso è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare a terzi, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito internet: <http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>.

La domanda deve essere trasmessa per via elettronica al seguente indirizzo:

Commissione europea,  
DG Concorrenza  
Protocollo Aiuti di Stato  
B-1049 Bruxelles/Brussel  
[Stateaidgreffe@ec.europa.eu](mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu)

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER  
Vicepresidente esecutiva

